

**LEGGE REGIONALE 20 novembre 1998, n. 39**

**Interpretazione autentica del disposto del comma secondo dell'art. 13 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.  
Ecologia**

**Preambolo**

*IL CONSIGLIO REGIONALE*

*Ha approvato*

*IL COMMISSARIO DEL GOVERNO*

*Ha apposto il visto*

*Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE*

*Promulga*

*la seguente legge:*

**Art. 1.**

Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, deve essere interpretato nel senso che nel territorio di protezione e quindi in quello destinato a oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, fondi chiusi, centri pubblici di produzione di selvaggina, foreste demaniali, parchi naturali ed altre aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è vietata ogni attività confliggente con le finalità di protezione del territorio medesimo e con le modalità di costituzione dei singoli istituti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

*Perugia, 20 novembre 1998*

*BRACALENTE*